

TI_GERICHTE 33.2016.3 vom 6. Oktober 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-10-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2016.3_d20151006

FR: TI_GERICHTE 33.2016.3 du 6 octobre 2015

IT: TI_GERICHTE 33.2016.3 del 6 ottobre 2015

Regeste

Assistenza giudiziaria in sede amministrativa negata, perché la curatrice poteva lei stessa inoltrare opposizione alla Cassa così come fatto con l'UT. Doveva evitare di interpellare un legale x una questione già da lei stessa risolta. Si è assunta il rischio. AG davanti TCA: respinta x esito sfavorevole

Erwägungen

E. 4.1

Dans la procédure administrative en matière d'assurances sociales, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l'exigent (art. 37 al. 4 LPGa). La LPGa a ainsi introduit une réglementation légale de l'assistance juridique dans la procédure administrative (ATF 131 V 155 consid. 3.1; Kieser, op. cit., n. 22 ad art. 37).

E. 4.2

Selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b et les références). Le point de savoir si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée doit être tranché d'après les circonstances concrètes objectives et subjectives. Pratiquement, il faut se demander pour chaque cas particulier si, dans des circonstances semblables et dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas dans le besoin, l'assistance d'un avocat serait judicieuse, compte tenu du fait que l'intéressé n'a pas lui-même des connaissances juridiques suffisantes et que l'intérêt au prononcé d'un jugement justifierait la charge des frais qui en découle (ATF 103 V 47, 98 V 118; cf. aussi ATF 130 I 182 consid. 2.2, 128 I 232 consid. 2.5.2 et les références).

E. 4.3

Ces conditions d'octroi de l'assistance judiciaire, posées par la jurisprudence sous l'empire de l'art. 4 aCst., sont applicables à l'octroi de l'assistance gratuite d'un conseil juridique dans la procédure d'opposition (arrêt M. du 29 novembre 2004, I 557/04, consid. 2.1, publié à la Revue de l'avocat 2005 n. 3 p. 123). Toutefois, le point de savoir si elles sont réalisées doit être examiné à l'aune de critères plus sévères dans la procédure administrative (Kieser, op. cit., n. 20 ad art. 37). En ce qui concerne le point de savoir si l'assistance d'un avocat est exigée (art. 37 al. 4 LPGa) et pas seulement justifiée par les circonstances (art. 61 let. f LPGa; arrêt A.-A. du 24 janvier 2006, I 812/05, consid. 4.3) dans la procédure d'opposition, il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d'espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours. En particulier, il faut mentionner, en plus de la complexité des

questions de droit et de l'état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s'orienter dans une procédure. Dès lors, le fait que l'intéressé puisse bénéficier de l'assistance de représentants d'associations, d'assistants sociaux ou encore de spécialistes ou de personnes de confiance oeuvrant au sein d'institutions sociales permet d'inférer que l'assistance d'un avocat n'est ni nécessaire ni indiquée (arrêt M. du 29 novembre 2004, I 557/04, déjà cité, consid. 2.2). En règle générale, l'assistance gratuite est nécessaire lorsque la procédure est susceptible d'affecter d'une manière particulièrement grave la situation juridique de l'intéressé. Sinon, une telle nécessité n'existe que lorsque à la relative difficulté du cas s'ajoute la complexité de l'état de fait ou des questions de droit, à laquelle le requérant n'est pas apte à faire face seul (ATF 130 I 182 consid. 2.2 et les références). (...)" Con sentenza 32.2008.164 dell'11 maggio 2009 questo Tribunale, nell'ambito di una procedura inerente l'assicurazione invalidità, ha rifiutato ad un'assicurata l'assistenza giudiziaria in sede amministrativa (mentre l'ha ammessa in sede ricorsuale), poiché, pur essendo oggetto del contendere il diritto ad una rendita AI, sulla base della rigorosa giurisprudenza federale, non ha ritenuto necessaria la presenza di un patrocinatore già in sede amministrativa ritenuto che la fattispecie non era particolarmente complessa. Anche nella STCA 36.2012.50 del 12 settembre 2012 questo TCA ha ritenuto sproporzionato far capo ad un rappresentante allorché la questione del mancato pagamento delle prestazioni farmaceutiche è stata risolta senza neppure la necessità di dover avviare una procedura amministrativa tramite l'emanazione della decisione formale e poi della decisione su opposizione per poter utilizzare correttamente la propria tessera farmaceutica. Il Tribunale ha rilevato che si trattava semplicemente di intervenire presso l'assicuratore per capire cosa fosse successo e quindi era sufficiente scrivere autonomamente, senza far capo ad un esperto, una lettera alla Cassa malati, chiedendo per quale motivo le prestazioni farmaceutiche del figlio non erano state rimborsate, rispettivamente perché le tessere di farmacia dei figli apparivano bloccate. Il 4 febbraio 2015 con STCA 32.2014.48 il TCA ha concluso che rettamente l'Ufficio AI ha ritenuto non giustificato l'intervento di un legale, visto che quel caso, in cui un'assicurata è stata ritenuta inabile al lavoro al 100% per motivi psichici solo come salariata e non anche come casalinga con conseguente rifiuto di una rendita di invalidità (grado AI del 26%), rientrava nella consueta casistica di questo genere di problematiche. Pertanto, giustamente l'Ufficio AI ha respinto la domanda di gratuito patrocinio, senza accertare l'eventuale indigenza dell'assicurata, né valutare se la causa fosse palesemente priva di successo. 2.3. Nell'evenienza concreta, nel 2013 è stata istituita a favore della ricorrente una curatela di rappresentanza con gestione del patrimonio ai sensi degli artt. 394 e 395 CC; prima ancora, ella era sotto curatela volontaria. Come risulta dalla decisione del 1° luglio 2015 (doc. N) dell'Autorità regionale di protezione _____, sede di _____, già nel giugno 2013 era stata autorizzata la vendita agli incanti pubblici del mappale 5025 RFD di _____ e la quota di 3/6 del fondo n. 5438 RFD di _____, di proprietà dell'assicurata, al prezzo di Fr. 280'000.- stabilito da un perito. Un anno dopo, non avendo avuto esito positivo i precedenti tentativi di vendita al prezzo di Fr. 155'000.-, individuato un compratore per Fr. 90'000.-, l'ARP ha autorizzato la vendita di questi fondi a un prezzo inferiore addirittura a quello di stima. Nemmeno questo tentativo è però andato a buon fine nel 2014. Così, la curatrice _____ ha ottenuto l'autorizzazione di dare il mandato ad un'agenzia immobiliare sempre per il prezzo di Fr. 90'000.- e nel giugno 2015 si è trovato un compratore. Con l'autorizzazione di vendita del 1° luglio 2015 l'autorità di protezione ha spiegato i motivi per cui ha ammesso un prezzo di vendita di gran lunga inferiore al valore reale dei fondi. Il 16 ottobre 2015 (doc. O) l'Ufficio

delle imposte di successione e donazione ha interpellato la curatrice in merito alla differenza fra il valore ufficiale di stima delle proprietà (Fr. 158'492.-) e il prezzo pattuito di Fr. 95'000.- (di cui Fr. 5'000.- di commissione), rilevando che avrebbero potuto esserci gli estremi per imporre una liberalità ai sensi dell'art. 142 cpv. 2 lett. e LT. Detto Ufficio ha quindi chiesto se il prezzo fissato era da considerare di favore o se esistevano dei legami di parentela con il compratore. Con lettera del 29 ottobre 2015 (doc. O1) la curatrice _____ ha spiegato che il prezzo di compravendita non era di favore e che era inferiore rispetto a quello di stima, perché lo stato reale dell'immobile non aveva permesso negli anni precedenti di riuscire a venderlo ad una cifra superiore a quanto poi ottenuto. La curatrice ha allegato al suo scritto la decisione dell'ARP che confermava che la casa era in cattivo stato e che negli anni precedenti non era riuscita a venderla ad un prezzo superiore. Inoltre, non v'era nessun legame di parentela tra la venditrice e l'acquirente presentato dall'agente immobiliare. La vendita della casa, ormai in rovina, è stata dettata dalla necessità di coprire i costi derivanti dal suo soggiorno in casa anziani. Il 2 novembre 2015 (doc. O2) l'Ufficio delle imposte di successione e donazione ha comunicato alla curatrice della ricorrente che, viste le spiegazioni fornite, l'operazione non doveva essere assoggettata all'imposta di donazione. Sulla scorta di quest'ultima decisione l'assicurata, patrocinata da un legale, il 6 novembre 2015 (doc. 86) ha formulato opposizione alla decisione di rifiuto delle prestazioni complementari del 6 ottobre 2015, chiedendo di non computare un importo a titolo di rinuncia di sostanza e quindi avrebbe potuto ottenere le PC. La Cassa cantonale di compensazione ha accolto le motivazioni addotte dall'assicurata e ha subito ricalcolato il suo diritto alle PC senza computare della sostanza alienata, ciò che ha comportato il riconoscimento di un diritto mensile di Fr. 1'081.- (doc. 88). 2.4. Alla luce di come si sono svolti i fatti esposti, d'avviso di questo TCA nel caso di specie faceva manifestamente difetto la necessità di un patrocinio dell'interessata per difendere i suoi interessi davanti alla Cassa cantonale di compensazione. Nulla avrebbe infatti impedito all'insorgente, e per essa alla sua curatrice, di scrivere essa stessa l'opposizione alla decisione di rifiuto senza l'ausilio di una terza persona, non risultando che _____ sia stata, in quel periodo, in qualche modo impedita di agire in tal senso. La curatrice avrebbe dunque potuto scrivere autonomamente, senza far capo ad un esperto, una lettera alla Cassa spiegando, come già aveva d'altronde ben fatto con l'Ufficio delle imposte di successione e donazione, che gli immobili di sua proprietà erano stati venduti ad un prezzo inferiore a quello di mercato e di stima perché, dopo anni di infruttuosi tentativi di venderli a un prezzo superiore a quanto inizialmente previsto, le condizioni di manutenzione dello stabile, ormai fatiscente, avevano costretto la proprietaria ad abbassare di gran lunga il prezzo ed a portarlo a un prezzo più adeguato e più rispecchiante la realtà. Pertanto, conoscendo perfettamente la situazione degli immobili e l'iter legato alla loro compravendita che essa stessa aveva sin da subito seguito per conto della sua pupilla, la curatrice avrebbe senz'altro potuto ben destreggiarsi anche nei confronti della Cassa di compensazione in ambito di prestazioni complementari e quindi fornire le stesse spiegazioni già date soltanto qualche giorno prima all'Ufficio delle imposte di successione e donazione ed evitare di interpellare un legale per una questione già da lei stessa risolta, indipendentemente dal fatto che ha affermato di aver ricevuto da detto Ufficio tale scritto solo il 5 novembre 2015. D'altronde, come lo Studio legale ha avuto un giorno soltanto di tempo per esaminare la pratica ed inoltrare un'opposizione alla Cassa di compensazione, così anche _____ avrebbe avuto lo stesso tempo per agire, senza dimenticare che era (più) avvantaggiata conoscendo perfettamente l'intera questione e avendo ricevuto personalmente lo scritto del 2 novembre 2015 in risposta alla sua lettera di

spiegazioni del 29 ottobre 2015. La circostanza che con risoluzione del 5 novembre 2015 (doc. VI/7) l'ARP _____ di _____ l'abbia autorizzata a stare in causa contro la decisione del 6 ottobre 2015 della Cassa cantonale di compensazione non significa ancora che la curatrice sia stata autorizzata ad affidarsi ad un legale per fare valere i diritti della sua pupilla, malgrado questa decisione sia stata intimata anche allo Studio legale RA 1, che poi ha inoltrato l'opposizione in questione. Per contro, questa decisione ha semplicemente autorizzato _____ ad introdurre un'opposizione nell'interesse della sua curatelata. L'essersi rivolta ad un legale ha comportato che quest'ultima si sia assunta il rischio di non vedersi riconosciute le spese legali derivanti dall'intervento di un esperto, non essendovi i necessari presupposti legali. Ritenuto infatti che la questione da chiarire era semplice e chiara avendola già risolta in ambito fiscale con le spiegazioni del 29 ottobre 2015 fornite all'Ufficio delle imposte di successione e donazione, non v'era alcun valido motivo che l'assicurata si rivolgesse ad un rappresentante legale. D'altronde, l'esposta giurisprudenza ha da tempo precisato che la necessità di interpellare un patrocinatore legale è data solo nei casi in cui la fattispecie è complessa e vi sono difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte dall'assicurato stesso o da persone cognite in materia appartenenti ad associazioni che operano in difesa degli assicurati, assistenti sociali e simili versati nella materia, come possono essere Pro Senectute, Pro Infirmis e altre associazioni di categoria, alle quali, semmai, la curatrice avrebbe potuto rivolgersi anziché assumere un legale. Da quanto precede discende che le circostanze concrete non esigevano che l'assicurata facesse capo ad un legale per fare valere i suoi diritti davanti alla Cassa. Pertanto, RI 1 non può beneficiare del gratuito patrocinio nella procedura amministrativa e, facendo difetto una delle tre condizioni cumulative, non occorre verificare neppure se la richiedente si trovava nel bisogno e se le sue conclusioni non sembravano avere esito sfavorevole. 2.5. Per quanto concerne la domanda di assistenza giudiziaria in sede ricorsuale, il TCA osserva che, ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA, nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria, sempre che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6). L'art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362, consid. 1b; Kieser, op. cit., n. 102 ad art. 61, pag. 788). L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG). L'art. 2 LAG definisce il principio secondo cui l'assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative. L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG: " 1 L'assistenza giudiziaria si estende: - all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; - all'esenzione dalle tasse e spese processuali; - all'ammissione al gratuito patrocinio. 2 L'assistenza giudiziaria è concessa, su istanza, integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti, l'autorità è tenuta ad accordarla in modo parziale. 3 Essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l'istante." I tre presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). I criteri posti nella legge

cantonale sono quindi identici a quelli fissati dalla giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle assicurazioni sociali (cfr. art. 85 cpv. 2 lett. f vLAVS; DTF 125 V 202; STFA I 396/99 del 28 novembre 2000). L'intervento dell'avvocato deve essere necessario o perlomeno indicato. Il TF ha stabilito che la necessità dell'intervento di un avvocato è data nella misura in cui le questioni controverse non sono di facile soluzione e la parte oppure il suo rappresentante civile non possiedono conoscenze giuridiche (DTF 119 Ia 265). Inoltre, il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1, DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini , op. cit., ad art. 157, pag. 492, n. 1). A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo ed i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; Cocchi/Trezzini , op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591). Nel caso concreto, alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di possibilità di esito favorevole, visto che la giurisprudenza in materia di assistenza giudiziaria davanti all'amministrazione è consolidata da tempo e lo Studio legale RA 1 avrebbe dovuto conoscerla e concludere che la curatrice avrebbe potuto, semmai, rivolgersi a delle associazioni di categoria per difendere gli interessi della ricorrente anziché far capo al parere di un avvocato. Ricorrendo invece ugualmente davanti al TCA per fare valere le proprie ragioni, l'assicurata si è assunta il rischio di non vedersi riconosciuto l'onorario fatturato dal legale interpellato per la sede giudiziaria. Facendo quindi difetto già uno solo dei tre presupposti cumulativi necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria, non occorre verificare oltre l'adempimento delle altre due condizioni. L'istanza di assistenza giudiziaria in sede ricorsuale deve di conseguenza essere respinta.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.